

**APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INERENTI IL RISCHIO DI  
INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI GRAVE PERICOLOSITA'**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Richiamato il D.P.G.R. n. 260/2024 e l'Ordinanza n. 23/2024, con cui si decreta lo **stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo del territorio comunale e le misure di prevenzione del rischio incendi boschivi nell'anno 2024**, con i poteri che gli derivano dalla legge

**ORDINA**

> Nel periodo dal **15 giugno al 30 settembre 2024**, in tutte le aree a rischio di incendio boschivo e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per i lavori forestali autorizzati), fornelli o inceneritori;
- tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali;
- abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.



> È vietata, la bruciatura delle stoppie e delle paglie presenti al termine di colture cerealicole e foraggere nonché la bruciatura delle superfici a pascolo e della vegetazione spontanea presente nei terreni coltivati, nei campi in stato di abbandono, incolti o a riposo.

> È vietata sino al 30 settembre, l'accensione e la bruciatura di residui vegetali derivanti da attività agricola e forestale.

> I proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, devono contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una "precesa" sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno **15 metri** e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti; tale "precesa" deve essere comunque realizzata **entro il 15 luglio**.

> I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di **terreni incolti in stato di abbandono** e/o a riposo e di colture arboree hanno l'**obbligo** di realizzare **precese** di larghezza non inferiore a **15 metri** lungo tutto il perimetro del fondo, prive di residui di vegetazione, tale da evitare che un incendio, possa propagarsi alle aree circostanti.

> Ai proprietari, affittuari, conduttori, Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei **boschi**, è fatto obbligo di eseguire il **ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco**.

> I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa.

> I proprietari, gli affittuari e i conduttori, di **superfici pascolive**, hanno l'obbligo di realizzare una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno **5 metri** comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

> Ai proprietari, gestori e conduttori di centri residenziali, alberghi e strutture ricettive, insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, è fatto obbligo di realizzare una fascia di protezione larga almeno 15 metri, sgombra di erba secca, arbusti e residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale infiammabile lungo il perimetro del proprio insediamento.

> Ai proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo, di **terreni ed aree** di qualsiasi natura e loro pertinenze, **incolti e/o abbandonati**, ricadenti all'interno del **centro abitato**, di procedere agli **interventi di pulizia e bonifica** delle suddette aree, provvedendo alla rasatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie, residui di vegetazione, rimozione di eventuali rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile, anche al fine di prevenire gli incendi; tali interventi, dovranno essere effettuati periodicamente, in modo da garantire la pulizia e manutenzione dei luoghi.

**SANZIONI** > Ai trasgressori dei divieti, prescrizioni e obblighi, verranno applicate le sanzioni previste dal D.P.G.R. n. 260/2024 e dall'Ordinanza n. 23/2024.

**Tutti i cittadini sono obbligati, in caso di avvistamento di incendio, di chiamare immediatamente i seguenti numeri telefonici, riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento:**

	<b>115</b>	<b>Vigili del Fuoco</b>
	<b>1515</b>	<b>Carabinieri Forestale</b>
	<b>112</b>	<b>Numero Unico di Emergenza (NUE)</b>
	<b>0803036010</b>	<b>Stazione Carabinieri Santeramo (dalle ore 8,00 alle ore 20,00)</b>
	<b>0803036014</b>	<b>Polizia Locale e Protezione Civile Santeramo (dalle ore 8,00 alle ore 20,00)</b>

**INVITA**

I proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze dell'intero territorio comunale a **pulire, in collaborazione con questo Ente, i cigli stradali e/o le banchine** prospicienti i predetti siti mediante rasatura o estirpazione delle erbe e sterpaglie.

Ulteriori informazioni, possono essere richieste direttamente presso l'Ufficio di Protezione Civile, in via Caduti del Lavoro, 1, al telefono 0803030572 o preferibilmente all'email: [protezionecivile@comune.santeramo.ba.it](mailto:protezionecivile@comune.santeramo.ba.it).